

Il sotto riportato Ordine del giorno è stato respinto dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 33

Consiglieri votanti: 33

Favorevoli 6: i consiglieri Bianchini, Caporioni, Garagnani, Poppi, Ricci, Rossi E.

Contrari 27: i consiglieri Andreana, Artioli, Barcaiuolo, Bellei, Campioli, Codeluppi, Cotrino, Dori, Ferraresi, Galli, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Maienza, Morandi, Morini, Pellacani, Pini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Vecchi ed il sindaco Pighi

Risultano assenti i consiglieri Cavani, Celloni, Cornia, Leoni, Rossi N., Santoro, Taddei e Urbelli.

### Ordine del giorno

premesse che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- lo Statuto del Comune di Modena all'art. 3 comma 2 "promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli";

atteso che:

- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia

omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità giurisdizionale;

- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’articolo 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric.30141/04);
- la direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
- ancorchè la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

ritenuta

- pertanto, l’opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di un’attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’articolo 4 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico);

visti

- gli articoli 2, 29, e 117, primo comma della Costituzione;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012 n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione Civile;
- l’articolo 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
- la direttiva 2004/38 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri;
- la direttiva 2003/86 CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- l’art. 4 del DPR 223 del 1989;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riguardo agli articoli 42 e 43;
- l’articolo 3 comma 2 dello Statuto del Comune di Modena;

## Impegna il sindaco e la Giunta

- a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio;
- ad istituire, per gli scopi e le finalità sopra esposte, il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" ed il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Modena, dove s'intende per unione civile l'unione di due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
- a iscrivere e rilasciare, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'articolo 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'articolo 29 della Costituzione. L'attestato è rilasciato per usi necessari al riconoscimento di diritti e doveri nascenti da atti privati volti al sostegno e tutela delle convivenze. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Modena determina la cancellazione d'ufficio nel Registro. Così come, nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
- a sensibilizzare il legislatore nazionale sulla necessità di un piano normativo di riferimento affinché le unioni civili siano ufficialmente riconosciute e tutelate.